



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 111 Reg. Delib. del 01/10/2024

OGGETTO:	CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (TRIBUNALE DI LECCO) PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ – APPROVAZIONE SCHEMA
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** addì **uno** del mese di **ottobre** alle ore **16:00** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
MALUGANI GIUSEPPE	Vicepresidente	Si (*)	
BONAZZOLA MICHAEL	Assessore	Si	
GUMINA MAURO	Assessore	Si (*)	
POMI DINO	Assessore	Si	

Tot. **5** Tot. **0**

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria **FERRUCCIO ADAMOLI**

Partecipa il Segretario **GIULIA VETRANO**

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto

**OGGETTO: CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(TRIBUNALE DI LECCO) PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI
PUBBLICA UTILITÀ – APPROVAZIONE SCHEMA**

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTI:

- il D.Lgs. n. 274/2000 recante “*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*” ed in particolare l'art. 54 “Lavoro di pubblica utilità”, secondo il quale:
 1. “Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato;
 2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
 3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali;
 4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;
 5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro;
 6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
- Il D.M. 26 marzo 2001 recante “*Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del D.Lgs. 274/2000*” ed in particolare l'art. 2 “Convenzioni”, secondo il quale:
 1. “L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici;
 2. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni;
 3. Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati”;

RICHIAMATO inoltre quanto previsto dall'art. 168 Bis C.P. “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato”, e più dettagliatamente:

- comma 1: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”;
- Comma 2: “La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il

risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali”;

- Comma 3: “La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore”;

VERIFICATO pertanto che la concessione dell'istituto della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e quindi normato secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 sopra richiamato;

ESAMINATO lo schema di convenzione – della durata di anni cinque decorrenti dalla data di stipulazione – tra il Ministero della Giustizia (Tribunale di Lecco) e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 “Lavoro di pubblica utilità” del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e dell'art. 2 “Convenzioni” del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTE, in particolare, le finalità della convenzione stessa e gli oneri a carico della Comunità Montana Valsassina in caso di attivazione del servizio, che constano della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di richiamare le disposizioni normative che regolano il lavoro di pubblica utilità.
2. Di approvare lo schema di convenzione – della durata di anni cinque decorrenti dalla data di stipulazione – tra il Ministero della Giustizia (Tribunale di Lecco) e la Comunità Montana Valsassina per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 “Lavoro di pubblica utilità” del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e dell'art. 2 “Convenzioni” del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3. Di autorizzare il Presidente protempore della Comunità Montana alla sottoscrizione della presente convenzione.
4. Di dare atto che l'adesione non comporta alcun onere finanziario a carico dell'ente, ad esclusione della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
5. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, il Dott. Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000 per assicurare la tempestiva formalizzazione della convenzione e garantire la continuità relativamente alla possibilità di estinzione alternativa della pena.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FABIO CANEPARI

Il Segretario
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **01/10/2024**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(TRIBUNALE DI LECCO) PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI
PUBBLICA UTILITÀ – APPROVAZIONE SCHEMA**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 01/10/2024

IL RESPONSABILE

Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*